

# CONSEGUENZE DELLE DELIBERE CONI PER ASSOCIAZIONI, SOCIETA' SPORTIVE E ISTRUTTORI

ADEMPIMENTI OPERATIVI DA ADOTTARE  
PER LE ATTIVITÀ NON INCLUSE NELL'ELENCO

---

TAVOLA ROTONDA DI AGGIORNAMENTO  
GIURIDICO E FISCALE  
RIMINI WELLNESS 2 GIUGNO 2018

---

# IL RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI PER ASD E SSD

- In base all'articolo 7 del D.L. 136/2004, convertito con Legge n. 186/2004, **il CONI è l'unico organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva dilettantistica.**
- Le **agevolazioni fiscali** previste dall'articolo 90 della Legge 289/2002 si applicano alle società ed associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del **riconoscimento ai fini sportivi** rilasciato dal Coni.

# COME OTTENERE IL RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI

## 1) Seguire il corretto iter costitutivo

- Atto costitutivo e statuto devono recepire le clausole previste dall'art. 90 commi 18 e 18bis della Legge 289/2002 e 148 comma 8 del D.P.R. 917/1986.

- Atto costitutivo e statuto devono essere registrati all'Agenzia delle Entrate

2) Affiliazione ad  
una FSN, DSA O  
EPS riconosciuti  
dal Coni

3) Iscrizione al  
Registro CONI

# FUNZIONE DEL REGISTRO CONI

Il registro CONI è lo strumento che il Consiglio Nazionale del Coni ha istituito per confermare il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche già affiliate alle FSN, DSA, EPS

Le Asd e Ssd iscritte nel Registro saranno inserite nell'elenco che il Coni annualmente trasmette al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

# REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO CONI


## REQUISITO SOGGETTIVO

- Possono iscriversi nel registro le asd e ssd che svolgono attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica


## REQUISITO OGGETTIVO

- Rispetto requisiti formali (corretto e completo statuto, affiliazione FSN, DSA, EPS) ed effettivo svolgimento di una disciplina sportiva riconosciuta


# NOVITA' DAL 2018



L'iscrizione nel Registro Coni avviene a seguito del riconoscimento ai fini sportivi.



Tale riconoscimento è essenziale per poter usufruire delle agevolazioni fiscali e contributive (fra cui art. 148 Tuir, Legge 398/91, disciplina compensi sportivi ex art. 67 comma 1 lett. m) Tuir).



Il riconoscimento necessita a monte che le asd e ssd abbiano ad oggetto le discipline previste dalle delibere del Coni (nn. 1566 del 20/12/2016, 1568 del 14.2.2017, 1569 10.5.2017).

# RUOLO DEL CONI E RATIO DI NUOVE DISPOSIZIONI

Il Consiglio Nazionale del Coni con delibera n. 1566 del 20/12/2016, dopo aver precisato che *“il Coni deve adottare ogni misura tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per evitare fenomeni di elusione, purtroppo, emersi in fase di verifiche”*,

ha deliberato che

**l'iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche** che vale il riconoscimento ai fini sportivi del Coni, **sia conseguita esclusivamente con riferimento alla pratica delle discipline sportive di cui all'allegato elenco.**

# **RUOLO DEL CONI E DELIBERA C.N. CONI N. 1566 20/12/2016**

La delibera ha fissato al 1° marzo 2017 il termine ultimo per tutti gli adeguamenti informatici necessari agli organismi sportivi per la trasmissione dei dati nonché per le attività di bonifica conseguenti alla presente deliberazione, sulle attuali iscrizioni al Registro, dando mandato al Segretario Generale di definire ed emanare i dettagli attuativi nonché di cancellare le iscrizioni non supportate dallo svolgimento delle discipline sportive in elenco.

**Il termine del 31/3/2017, a seguito esplicita richiesta di proroga del Comitato Coordinamento degli EPS, è stato differito al 31/12/2017.**




# IL PERCHE' DELLE DELIBERE CONTENENTI L'ELENCO DELLE DISCIPLINA SPORTIVE

Come precisato dal Presidente Coni, la finalità della riforma risponde **all'esigenza di garantire che il riconoscimento sportivo sia attribuito alle sole associazioni e società sportive che perseguono effettivamente attività sportive dilettantistiche**, nella consapevolezza che la crescente credibilità del Registro possa costituire un baluardo anche nei confronti degli Organi di Vigilanza.

L'elaborazione dell'elenco delle discipline sportive è stata effettuata sulla base di specifici **criteri**

# **CRITERI PER L'ELABORAZIONE DELL'ELENCO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE**



**Discipline sportive riconosciute dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale).**

**Discipline sportive riconosciute da SportAccord.**

**Discipline sportive presenti negli statuti delle FSN e delle DSA approvati dalla Giunta Nazionale CONI.**

# IL REGISTRO CONI 2.0 (1)

Con il dichiarato obiettivo di **“bonificare” il Registro dalle iscrizioni prive dei necessari requisiti**, il Consiglio Nazionale del Coni con delibera n. 1574 del 18/7/2017 ha approvato il **regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.**

**Dall’1/1/2018 è operativo il Registro Coni 2.0 la cui iscrizione vale ai fini del riconoscimento sportivo sulla base di nuovi e più pregnanti requisiti.**

# IL REGISTRO CONI 2.0 (2)

In qualità di ente certificatore il Coni deve poter disporre di informazioni e dati reali da mettere a disposizione degli organi ispettivi, seguendo la logica per cui per poter applicare agevolazioni fiscali è necessario un **monitoraggio costante e puntuale delle caratteristiche e delle attività svolte da asd e ssd.**



I dati devono in primis essere comunicati dall'asd / ssd **all'organismo affiliante che procederà al controllo dell'attività svolta dall'ente** (formativa, didattica, agonistica dilettantistica), nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare prevista in materia.



Nelle intenzioni del Coni, la struttura del registro, a regime, dovrebbe diventare uno strumento affidabile tale da consentire all'Agenzia delle Entrate e in generale a tutti gli organi verificatori di **appurare l'effettività dell'attività sportiva svolta dall'asd / ssd.**


# REGISTRO CONI COME OPPORTUNITA' PER ASD E SSD

Obiettivo del Registro 2.0 è una ricognizione puntuale di tutte le asd e ssd e l'accoglimento dei sodalizi sportivi dilettantistici "meritevoli".




Con tali premesse il Registro dovrebbe diventare uno strumento affidabile per valutare la reale natura sportiva delle asd e ssd iscritte, fornendo così implicitamente alle stesse una tutela in caso di verifica dell'Amministrazione Finanziaria e degli organi previdenziali.

# IMPLEMENTAZIONE DEI DATI DEL REGISTRO CONI 2.0



L'iscrizione al Registro Coni avviene  
esclusivamente per il tramite  
dell'organismo Sportivo di Affiliazione  
(FSN, DSA, EPS).



Il citato Regolamento di funzionamento del Registro stabilisce che “*ogni organismo sportivo, per poter iscrivere e mantenere correttamente un'asd /ssd all'interno del Registro, deve fornire tutti i dati e caricare, nell'apposita sezione documentale, gli atti appresso indicati.*”

# IL REGISTRO 2.0 PREVEDE I SEGUENTI ADEMPIMENTI A CARICO ORGANISMO AFFILIANTE

Verifica dei dati anagrafici della Asd – Ssd e dei tesserati

Verifica della correttezza dello statuto, della conformità dello stesso ai principi statuiti dal Coni, al rispetto delle disposizione statutarie dell'organismo affiliante, alle norme previste dall'articolo 90 della Legge 289/2002

Verifica della registrazione dello statuto all'Agenzia delle entrate e iscrizione nel Registro delle sole asd e ssd che praticano le discipline sportive riconosciute

# DATI DA CARICARE NEL REGISTRO CONI

## DATI OBBLIGATORI

### A) ASSOCIAZIONE / SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

Codice fiscale, ragione sociale – denominazione, natura giuridica, sede legale, identificativo legale rappresentante, identificativi componenti consiglio direttivo, atto costitutivo, statuto vigente, stagione sportiva, settore sportivo, sede impianto dove viene svolta l'attività..

Nella sezione documentale è previsto il caricamento di atto costitutivo / statuto, documento di identità del legale rappresentante, modulo di richiesta di affiliazione, verbale modifiche statutarie e verbale modifiche cariche sociali.

### B) TESSERATI – PER CIASCUN TESSERATO (PERSONA FISICA) È PREVISTA LA FORNITURA DEI SEGUENTI DATI

Cognome, nome, qualifica sociale, qualifica sportiva, tipo (dilettantistico / professionistico), stagione sportiva, settore sportivo, disciplina sportiva.

### C) ORGANISMO SPORTIVO

Denominazione, acronimo, identificativo del legale rappresentante, identificativo univoco componenti Consiglio Federale / Direttivo, categoria (FSN, DSA, EPS), comitato periferico, settore sportivo, stagione sportiva, discipline sportive.

Nella sezione documentale è previsto il caricamento del verbale modifiche cariche sociali struttura territoriale.



# DATI DA CARICARE NEL REGISTRO CONI

- D) ATTIVITA' SPORTIVA** – Per ogni evento sportivo è prevista la fornitura dei seguenti dati  
Denominazione, organizzatore, periodo di svolgimento, livello, tipo, gara.
- E) ATTIVITA' DIDATTICA** – per ogni evento didattico (corso avviamento allo sport) svolto direttamente dall'organismo sportivo o svolto dall'associazione / società è prevista la fornitura dei seguenti dati:  
Disciplina sportiva, identificativo del tecnico responsabile, partecipanti, luogo, impianto, periodo svolgimento, frequenza.
- F) ATTIVITA' FORMATIVA** – per ogni evento formativo (crescita dei propri tesserati) svolto direttamente dall'organismo sportivo è prevista la fornitura dei seguenti dati:  
Tipologia (corsi, corso con esame, stage / seminari), categoria da formare, partecipanti, disciplina sportiva, identificativo del tecnico responsabile, partecipanti, modalità erogazione corso, livello, luogo, periodo svolgimento, ore complessive erogazione formazione.

## DATI OPZIONALI (PER ORA)

Dati del bilancio / rendiconto (proventi istituzionali, ricavi attività commerciale, oneri, avanzo/disavanzo).

Attestazione versamento quota affiliazione

# DELIBERE CONI DISCIPLINE RICONOSCIUTE E NON

## **Le delibere Coni citate codificano 385 discipline sportive,**

escludendone altre quali a titolo esemplificativo yoga, crossfit, trx, pilates, spinning, alcune tipologie di fitness quali zumbafitness, fitness in acqua, idro-bike, flat, rulli in acqua, MMA, krav maga, parkour, paintball, attività sportive sostenute dagli EPS ma non presenti fra le discipline riconosciute dal CIO, SportAccord o inclusi negli statuti delle FSN e DSA.



**Le conseguenze  
per le asd e ssd  
che praticano  
discipline  
sportive non  
incluse nelle  
delibere Coni  
sono molto  
gravose.**

# SENTENZA CORTE UE SUL BRIDGE

La Corte di Giustizia Ue con Sentenza 26.10.2017 n. C-90/16 ha sancito che **“un’attività come il bridge duplicato, caratterizzata da una componente fisica che appare irrilevante, non rientra nella nozione di sport, ai sensi di tale disposizione”** (n.d.r. articolo 132, paragrafo 1, lettera m) della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto).

# CONSEGUENZE DELL'APPLICAZIONE DELLE DELIBERE CONI

ASD – SSD CHE  
PRATICANO SOLO  
DISCIPLINE  
RICONOSCIUTE

- Continuano ad operare come fatto finora.

ASD – SSD CHE  
PRATICANO SIA  
DISCIPLINE  
RICONOSCIUTE CHE  
NON RICONOSCIUTE

- Decadono dalle agevolazioni fiscali e contributive per le attività non riconosciute.

ASD – SSD CHE  
PRATICANO SOLO  
DISCIPLINE NON  
RICONOSCIUTE

- **Perdono lo status di ente sportivo**, non potranno più iscriversi al Registro Coni con conseguente perdita di tutte le agevolazioni fiscali e contributive riservate ai soggetti iscritti nel Registro.

# QUALI AGEVOLAZIONI SI PERDONO (1)



CONNOTAZIONE  
SPORTIVA

- Asd - Ssd perde connotazione sportiva e deve modificare il proprio statuto
- Asd potrà diventare un'associazione culturale o di altra natura (non sportiva) con diverse conseguenze se diventerà ETS



AGEVOLAZIONI  
AI FINI IMPOSTE  
DIRETTE

- Decade la possibilità di applicare la Legge 398/91 (conseguenze diverse a seconda che svolga tutte attività sportive escluse oppure no)
- Perdita decommercializzazione corrispettivi specifici (art. 148 comma 3 Tuir e art. 4 comma 4 D.P.R. 633/1972)

# QUALI AGEVOLAZIONI SI PERDONO (2)

AGEVOLAZIONI  
PER CONTRATTI  
DI LAVORO

- Perdita agevolazione ex art. 67 comma 1 lett. m) Tuir per compensi sportivi in relazione a discipline sportive non riconosciute
- Decadenza dall'esimente prevista dall'articolo 149 comma 4 del Tuir in relazione alla perdita della qualifica di ENC

ALTRI  
BENEFICI

- Perdita della possibilità di ottenere il beneficio del 5 per mille
- Perdita della detrazione fiscale del 19% in relazione alle somme pagate per erogazioni liberali

# QUALI AGEVOLAZIONI SI PERDONO (3)



ALTRI  
BENEFICI

- Decadenza della presunzione assoluta di qualificazione come spese di pubblicità fino a €. 200.000 per somme erogate a asd – ssd
- Perdita della detrazione fiscale di per le spese sostenute per attività sportiva dei ragazzi da 5 a 18 anni



ALTRI  
BENEFICI

- Decadenza esenzione imposta di pubblicità per impianti con capienza inferiore a 3.000 posti
- Decadenza riduzione accisa su gas metano per attività sportiva dilettantistica
- Decadenza esenzioni imposte CCGG

# POSSIBILI CONSEGUENZE PER IL PERSONAL TRAINER (1)

ALLENATORI DI  
SOLE DISCIPLINE  
RICONOSCIUTE

- Continuano ad operare come fatto finora
- Se sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1 comma 358 della Legge 205/2017 (co.co.co.)  
compenso usufruisce di tassazione agevolata (detassazione fino a 10.000 euro - no Inps - no Inail)



# POSSIBILI CONSEGUENZE PER IL PERSONAL TRAINER (2)

ALLENATORI DI  
DISCIPLINE  
RICONOSCIUTE  
E NON  
RICONOSCIUTE

- Per le prestazioni relative ad attività escluse il PT non può essere inquadrato come co.co.co. e usufruire del regime fiscale ex art. 67 comma 1 lett. m) del Tuir (rimane inquadramento come dipendente o partita Iva)
- **Attenzione: se PT apre partita Iva sarà costretto a fatturare tutte le prestazioni di natura sportiva (anche quelle relative a discipline sportive riconosciute) in virtù del principio di attrazione nel regime professionale di tutte le prestazioni.**

# DISCIPLINE SPORTIVE NON RICONOSCIUTE E DELIBERE FSN

## F.S.N. CHE HANNO ADOTTATO DELIBERE INTERPRETATIVE

F.I.P.E. DELIBERA  
DEL 21/5/2017  
interpretazione  
autentica della  
definizione “attività  
con sovraccarichi e  
resistenze finalizzate al  
fitness e al benessere  
fisico”

F.G.I. con circolare  
7/9/2017 ha  
disciplinato settori  
“salute e fitness” e  
“aerobica” prevedendo  
protocolli di lavoro che  
utilizzano schemi  
specifici di postura e  
movimento derivanti  
da discipline quali  
pilates, yoga ecc.

F.I.N. ha disciplinato  
l'attività di acquagym  
attraverso la creazione  
di apposita scuola  
nuoto federale

# DISCIPLINE SPORTIVE NON RICONOSCIUTE

## IL CASO DELLO YOGA

Il Coni con comunicazione del 4/1/2018 ha precisato che, *“nonostante lo yoga non sia disciplinato da nessuna Federazione Internazionale riconosciuta dal CIO, si è attivato facendo in modo che alcune Federazioni Sportive Nazionali, tra cui la Federginnastica e la Federpesistica, considerino lo yoga come “attività propedeutica” alle discipline di competenza”.*

# CRITICITA' E SPUNTI DI RIFLESSIONE

Da valutare positivamente l'obiettivo perseguito dal Coni, in qualità di garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale, di regolamentare il settore e certificare le realtà sportive dilettantistiche "genuine", procedendo all'estromissione dal Registro Coni delle asd e ssd non in regola con le norme vigenti.

Discutibile il modo seguito per il raggiungimento di tale finalità.

La scelta operata di prevedere un elenco di discipline sportive è censurabile nella misura in cui ne estromette arbitrariamente ed irragionevolmente altre, affini o riconducibili ad alcune categorie espressamente enunciate.

# CRITICITA' E SPUNTI DI RIFLESSIONE


Nel nostro ordinamento giuridico manca una definizione legislativa di sport.

Auspicabile il superamento delle contraddizioni createsi e dei concreti problemi operativi generatesi per gli operatori del mondo sportivo attraverso il riconoscimento delle discipline sportive come strumento di sviluppo psico-fisico delle persone e della salute pubblica, abbandonando l'elencazione tassativa di discipline sportive per rifarsi al concetto di sport definito dal Consiglio d'Europa nel 1992.

La Carta Europea dello Sport del Consiglio d'Europa del 1992 definisce lo sport come *“qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.”*

# **RICHIESTA INTERPRETAZIONE AUTENTICA AL CONI DEL 23/5/2017**

In data 23.5.2017 abbiamo presentato al Coni richiesta di interpretazione autentica della delibera n. 1568 del 14/2/2017, formulando il presente quesito: *“si richiede a codesto rispettabile Comitato richiesta di interpretazione autentica dell’elenco delle discipline sportive allegato alla delibera n. 1568 del 14/2/2017 ed, in particolare, se **tale elencazione debba essere interpretata rigidamente od, invece, estensivamente** al fine di consentire l’iscrizione nel Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche anche di chi svolge attività non espressamente indicate ma riconducibili a categorie “generali”.*



**IL CONI NON HA RISPOSTO**

# **RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA DELLA DELIBERA CONI**

**E' in attesa di Sentenza il ricorso presentato avverso la citata delibera del Coni.**

Nel predetto ricorso si rileva il **vizio di sviamento di potere per manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà della delibera n. 1569 del 10.5.2017**, oltre che la **carenza di un'adeguata motivazione della medesima**, per avere quest'ultima, da un lato, escluso dall'elenco delle discipline rilevanti ai fini dell'iscrizione nel Registro attività sportive similari a quelle elencate - e in ogni caso certamente riconducibili alle categorie di "sport" in cui si articola l'elenco citato - e dall'altro lato per avere l'elenco della deliberazione impugnata incluso tra le discipline idonee ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche discipline dalla dubbia qualificazione sportiva, come per esempio, la dama o il lancio del formaggio.

# CONTRODEDUZIONI DEL CONI AL RICORSO

Il Coni ha eccepito **l'eccezione di inammissibilità del ricorso** deducendo che tutti gli atti del Coni possono essere impugnati dinanzi alla giurisdizione del Giudice amministrativo solo dopo aver esaurito i gradi della **giustizia sportiva.**



# CONTRODEDUZIONI DEL CONI AL RICORSO

Il Coni ha puntualizzato di svolgere le proprie funzioni con autonomia ed indipendenza di giudizio e di valutazione e che l'ordinamento sportivo, seppur non sovrano, è caratterizzato da **autonomia ed indipendenza** rispetto a quello statale.

Ha altresì affermato che **non sembrano sussistere interessi pubblici concreti alla rimozione degli atti di cui si richiede l'annullamento.**

# MEMORIE DI PARTE RICORRENTE (1)

La Corte Costituzionale con sentenza n. 49 dell'11/2/2011 ha precisato che “l'autonomia dell'ordinamento sportivo recede allorchè siano coinvolte situazioni giuridiche soggettive che, sebbene connesse con quello, siano rilevanti per l'ordinamento giuridico della Repubblica.”

*Petitum* del giudizio è l'accertamento del diritto all'inclusione di determinate discipline sportive nell'elenco, quale condizione essenziale per usufruire di agevolazioni fiscali, previdenziali e lavorative riconosciute dal legislatore statale e per questo impattanti sul bilancio dello Stato, e pertanto, **la controversia avrebbe senz'altro rilevanza per l'ordinamento giuridico statale.**

## MEMORIE DI PARTE RICORRENTE (2)

**L'irragionevole ed arbitraria esclusione di alcune discipline sportive** dall'elenco delle discipline la cui pratica legittima l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche **coinvolge** importanti profili afferenti la **libertà di associazione della ricorrente tutelata dall'articolo 18 della Costituzione**, oltre che la **libertà di espressione della propria personalità**, come persona giuridica, e soprattutto della personalità propria dei tesserati che la frequentano – valori entrambi riconosciuti e garantiti dal combinato disposto dell'art. 2 e dell'art. 18 della Costituzione

# RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO DELLO SPORT PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nella relazione per la richiesta di parere al Consiglio di Stato il **Ministero dello Sport** afferma “... Il vincolo di giustizia sportiva non ha carattere assoluto, la sua validità dovrà essere limitata alle sole questioni rilevanti all'interno dell'ordinamento sportivo e che ivi esauriscono i propri effetti e, quindi, per rapporti non lesivi di posizioni giuridiche soggettive, ossia non lesive di diritti soggettivi o interessi legittimi, tutelati e disciplinati dall'ordinamento statale.

Ciò per il principio pacificamente riconosciuto in dottrina e in giurisprudenza che **l'ordinamento sportivo, seppur autonomo ed indipendente, non è sovrano** e che **la giurisdizione statale è comunque sempre competente a decidere quando è in gioco la tutela, costituzionalmente garantita, di diritti soggettivi o di interessi legittimi.**”

# OSSERVAZIONI CONCLUSIVE DEL RICORSO

Circa l'asserita "autonomia ed indipendenza" ribadita dal Coni che testimonierebbe di per sé la piena legittimità degli atti adottati, **ci si limita ad osservare che "autonomia" ed "indipendenza" non sono affatto sinonimi di "libero arbitrio"**; non v'è dubbio, infatti, che in uno "Stato di diritto" quale quello di cui fa senza dubbio parte anche il CONI e l'intero ordinamento sportivo, anche i provvedimenti assunti da organo autonomo e indipendente possono essere censurati, laddove, come nel caso in esame, si appalesino viziati e, per tale ragione, illegittimi.

# CONCLUSIONI

1) Preso atto delle dichiarazioni del CONI secondo cui, *"si appalesa la necessità di adottare ogni misura tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati, nonché per eliminare fenomeni di elusione"*

2) Tenuto conto delle iniziative intraprese a tutela del corretto funzionamento del settore, in primis mediante l'istituzione del Registro CONI 2.0

3) Assodato che nel predetto Registro confluisce una grande mole di dati (ed è in previsione un'implementazione dei dati che il Registro accoglierà),

4) Condivisa l'osservazione del CONI secondo il quale **a regime il Registro consentirà all'Amministrazione Finanziaria**, ed in genere a tutti gli organi ispettivi, di **ricavare** in tempo reale le informazioni e i **dati che comprovano l'effettività dell'attività sportiva svolta da asd e ssd.**

# CONCLUSIONI

L'obiettivo di controllo e monitoraggio del settore sportivo dilettantistico, al fine di evitare abusi e fenomeni di elusione, e' senz'altro raggiungibile attraverso l'esame dei documenti ed informazioni rinvenibili sul registro, nonche' mediante il preliminare controllo eseguito dagli organismi sportivi.

# CONCLUSIONI

La delibera Coni, in tale contesto, al di là dei profili di legittimità su cui si pronuncerà il Consiglio di Stato, risulta quindi superflua, atteso che **l'obiettivo di estromettere dal Registro le asd e ssd non meritevoli di tutele fiscali e previdenziali si raggiungerà comunque, attraverso i meccanismi di trasparenza e controllo opportunamente introdotti con la pratica attuazione del Registro 2.0.**



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**